

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006

3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011

5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012

6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012

8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013

9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015

10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016

11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017

12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.